

late, e per le linee di accesso destinate al servizio del porto; pei servizi marittimi portuali contemplati nella prima parte del titolo terzo del codice della marina mercantile, rimanendo escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitù ed i servizi militari di terra e di mare, il servizio di pilotaggio, la polizia giudiziaria e la giurisdizione penale marittima del porto, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica e la dogana; per promuovere nelle forme legali e con tutti i mezzi di sua competenza il coordinamento e il miglioramento degli altri servizi del porto, nonchè per regolare e disciplinare ogni genere di prestazione personale.

Il Consorzio è costituito dallo Stato, dalle Provincie che concorrono nelle spese del porto per una quota non inferiore agli 80 millesimi del contributo annuo complessivo imposto alle Provincie dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095, dai Comuni che concorrono nelle spese per una quota non inferiore ai 30 millesimi del contributo annuo complessivo imposto ai Comuni dalla predetta legge, dalla Camera di commercio ed arti di Genova, e dall'ente dirigente il servizio ferroviario nel porto di Genova.

Il Presidente del Consorzio è nominato con Decreto Reale su proposta del Ministro dei LL. PP., e di concerto con quello della Marina, e dura in carica per tre anni. I rappresentanti degli enti consorziati, designati nei modi indicati dalla legge, costituiscono l'assemblea consortile, della quale fanno parte inoltre un delegato per ciascuna delle Camere di commercio di Torino e di Milano e due delegati degli operai addetti ai lavori ed ai servizi del porto. Per l'ordinario disbrigo degli affari è costituito in seno al Consorzio un Comitato esecutivo, composto di membri dell'assemblea tassativamente designati dalla legge.

Al Consorzio sono versati tutti i fondi provenienti da stanziamenti esistenti ancora nel bilancio dello Stato per esecuzione delle opere portuali già previste, i contributi annui dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, i frutti dell'uso, della concessione e dell'affitto di aree, fabbricati, locali, impianti e meccanismi del porto, le somme pagate dai privati per risarcimento danni relativi a contravvenzione alla legge sui porti, i prodotti della imposizione di speciali tasse portuali, i fondi ricavati mediante prestiti ed operazioni finanziarie, i beni e le somme provenienti da concessioni testamentarie, da donazioni, da oblazioni volontarie, e le somme di qualsiasi provenienza messe a disposizione del Consorzio.